

TI_GERICHTE 50.2014.5 vom 27. Mai 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2014.5

FR: TI_GERICHTE 50.2014.5 du 27 mai 2016

IT: TI_GERICHTE 50.2014.5 del 27 maggio 2016

Regeste

Indennità per espropriazione materiale

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 50 cpv. 1 legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1) . Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente toccata dal giudizio del Tribunale di espropriazione che respinge la sua richiesta di indennità [art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 3.3.1.1); applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 70 Lespr]. Il ricorso, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della contestazione emergono con sufficiente chiarezza dalle carte processuali. 2.2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 maggio 1999 (Cost.; RS 101), in caso di restrizione della proprietà equivalente a un'espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nell'art. 5 cpv. 2 LPT , che non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (Bernard Waldmann/Peter Hänni , Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 29 e 34 ad art. 5; Enrico Riva , Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 103 ad art. 5; DFGP/UPT , Commento LPT, Berna 1981, pag. 50). La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi, premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (cfr. DTF 131 II 151 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata, nonché STF 1C_885/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3.2, pubblicata in RtiD N. 36/I-2015). 2.2. Dottrina e giurisprudenza suddividono in tre

categorie le misure che ipoteticamente possono provocare un'espropriazione materiale: le restrizioni di carattere pianificatorio che privano il proprietario della facoltà di edificare, quelle che invece lo limitano soltanto nell'esercizio di tale prerogativa e, infine, le misure di polizia. Alla prima tipologia appartengono la mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile e il dezonamento, alla seconda interventi quali la riduzione dei parametri edificatori, il cambiamento della destinazione nel contesto di una zona edificabile, i piani di allineamento, il divieto temporaneo di edificare a seguito dell'istituzione di una zona di pianificazione e l'obbligo di conservazione della sostanza edilizia esistente (cfr. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, *Aménagement du territoire, construction, expropriation*, Berna 2001, n. 1455 segg.; Jörg Leimbacher, *Planungen und materielle Enteignung*, Schriftenfolge VLP Nr. 63, Berna 1995, pag. 26 segg.). 2.3. Di norma, il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3a, nonché STF 1C_725/2013 del 8 aprile 2015 consid. 3.5). In Ticino, tale momento coincide di regola con l'approvazione del piano regolatore da parte del Consiglio di Stato, la quale esplica effetto costitutivo [art. 31 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) che ha ripreso l'art. 39 cpv. 1 dell'abrogata LALPT, ancora applicabile, nella fattispecie, al momento dell'approvazione della revisione del piano regolatore]. In casu, come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve essere quindi apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel novembre 2009, allorquando, a seguito dell'approvazione della specifica variante di piano regolatore da parte del Consiglio di Stato, l'intero mapp. _____ è stato assegnato alla zona AP-EP. Infatti, l'abrogazione, nel 2002, dello strumento pianificatorio del 1976 ed il contestuale annullamento dei vincoli AP-EP adottati dal legislativo comunale in sede di revisione del piano regolatore, hanno indotto soluzione di continuità sulla validità dei vincoli stessi. D'altro canto, fosse decisiva la situazione del 1994, come sostenuto in via principale dalla ricorrente, le pretese da lei inoltrate il

E. 4

novembre 2011 risulterebbero perente in modo irrimediabile siccome insinuate tardivamente per rapporto ai termini sanciti dagli art. 39 e 75 Lespr (vedi, sul tema specifico, RDAT II-1994 N. 64). In questo senso, eventuali indennità espropriative fondate sui provvedimenti conservativi adottati dalle autorità nel 1994 (sospensione della domanda di costruzione) e nel 1996 (istituzione di una zona di pianificazione), avrebbero dovuto essere reclamate a tempo debito. 2.4. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung") allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 131 II 728 consid. 2.1, 123 II 481 consid. 6b, 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è,

cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 132 II 218 consid. 2.2, 125 II 431 consid. 4a, 121 II 417 consid. 4b e rinvii). Perché un indennizzo sia riconosciuto occorre quindi, in linea di massima, che al momento determinante il proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del suo fondo fosse realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (STF 1C_444/2008 del 2 giugno 2009). 2.5. A tal proposito si rileva anzitutto che, con la decisione di approvazione del piano regolatore del 2002, il Consiglio di Stato ha, da un lato, abrogato integralmente il precedente strumento pianificatorio e, dall'altro, annullato i vincoli relativi al mapp. _____, creando così un vuoto pianificatorio per il fondo in oggetto. In ogni caso, questa premessa non muta l'approccio alla questione posto che - come già stabilito in passato (STA 50.2008.12/13 del 30 ottobre 2009 consid. 2.4) - il piano regolatore 1976 di _____, elaborato ed adottato addirittura in applicazione della LE del 15 gennaio 1940, non era conforme ai criteri istituiti, qualche anno più tardi, dalla LPT. La variante approvata dal Governo l'11 novembre 2009 è dunque, per quanto concerne il mapp. _____, il primo piano di utilizzazione adeguatamente rispondente ai principi pianificatori sanciti dalla Costituzione e dalla LPT di cui si è dotato il comune di _____. Ne consegue che l'inclusione della part. _____ in zona AP-EP avvenuta nel 2009 costituisce tecnicamente un rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia esaminare se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi eccezionali comunque soggetti ad indennizzo secondo la giurisprudenza federale precedentemente evocata (cfr. consid. 2.4). 2.5.1. Nel 2009 il mapp. _____ di _____ era compreso in un PGC adottato conformemente, almeno dal profilo formale, alla legislazione sulla protezione delle acque. Una simile verifica va infatti operata anzitutto alla luce delle normative federali in materia di inquinamento delle acque entrate in vigore il 1° luglio 1972 (LIA dell'8 ottobre 1971 e OPA del 19 giugno 1972, abrogate dalle odierne LPAC del 24 gennaio 1991 e OPAC del 28 ottobre 1998) e delle relative norme di applicazione cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le quali avevano in sostanza anticipato la suddivisione del territorio - sancita dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a) - in edificabile e non edificabile. Tuttavia, come già dedotto in passato dal Tribunale, il PGC allestito nel gennaio del 1979 ed approvato il 19 giugno 1992 dal Dipartimento del territorio rifletteva gli azzonamenti previsti dal piano regolatore del 1976 e non escludeva il mapp. _____ dal perimetro delle canalizzazioni solo perché votato, all'epoca, alla costruzione di abitazioni economiche. D'altro canto già in sede di approvazione del piano regolatore del 2002 le autorità preposte avevano ribadito che le zone residenziali erano manifestamente sovradimensionate rispetto ad un'ipotesi di sviluppo demografico realistica per i futuri 10-15 anni, rilevando la necessità di escludere a priori ampliamenti della zona edificabile in generale e di promuovere dezonamenti (recte: non azzonamenti) laddove consentito dalla situazione insediativa, infrastrutturale e territoriale (cfr. TPT 90.2002.89 del 27 agosto 2004, consid. 6.2 e 7.1). Ne discende che il PGC del 1992 non rifletteva, con ogni evidenza, la delimitazione della zona realmente edificabile e la sua rilevanza dal profilo

dell'applicazione dei principi giurisprudenziali che qui occorre impiegare è quindi insignificante. Di conseguenza, la ricorrente non può dedurre alcun diritto di edificabilità dal PGC in vigore al momento determinante.

2.5.2. Un terreno è da considerare urbanizzato se, oltre all'accesso adeguato, le necessarie condotte d'acqua, d'energia e di evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante; l'allacciamento non deve quindi essere assoluto, essendo bastevole che sia realizzabile tenendo conto del principio di proporzionalità (art. 19 cpv. 1 LPT; André Jomini, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zürich, Basel, Genf 2009, n. 29 ad art. 19). Alla data determinante il fondo si trovava abbastanza prossimo ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, ma - come già sottolineato in passato dal Tribunale facendo riferimento alle sue considerevoli dimensioni - per poter essere edificato in modo razionale necessitava non solo di un'adeguata sistemazione fondiaria (lottizzazione), ma di investimenti significativi per l'urbanizzazione di dettaglio e gli allacciamenti privati (cfr. STA 50.2008.12-13 del 30 ottobre 2009, consid. 2.4.3). Dalle tavole processuali non risulta però che la proprietaria abbia sostenuto qualche spesa per l'urbanizzazione particolare o per l'esecuzione di interventi in vista di qualsivoglia costruzione. Anzi, gli atti dimostrano che per lunghi anni (dal 1959 al 1994) l'insorgente non ha mai manifestato l'intenzione di sfruttare il possesso a scopo edilizio privato. Soltanto nel mese di aprile del 1994, quando delle proposte pianificatorie interessanti il fondo della ricorrente erano già pendenti - peraltro rafforzate dalle risultanze dell'esame preliminare operato dalla Sezione della pianificazione urbanistica - la RI 1 ha dapprima presentato al municipio una proposta di edificazione e, in seguito, una domanda di costruzione, entrambe concernenti la porzione di 8'850 mq del mapp. _____ oggetto della vertenza (cfr. STA 52.1995.412 del 19 dicembre 1995 consid. 3.2). Tale attitudine, secondo la giurisprudenza federale, consente di escludere che al momento determinante la società, o chi per essa, potesse ritenere che un'edificazione della superficie in questione fosse realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (vedi R DAT II-1996 n. 46). A ben vedere, oltretutto, già nel 1994 l'evoluzione pianificatoria del fondo - poi concretizzatasi nel 2009 - era decisamente sfavorevole rispetto alle intenzioni della ricorrente.

2.5.3. Al momento dell'approvazione della variante del 2009, interessante specificatamente il mapp. _____, la proprietà della ricorrente non si trovava in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT. Secondo la giurisprudenza, questo concetto va interpretato in modo restrittivo e comprende il territorio già edificato in maniera compatta, sul quale insistono delle vere e proprie agglomerazioni, oltre agli spazi intermedi privi di costruzioni posti all'interno di questo tessuto (spazio vuoto tra le costruzioni). La situazione dei fondi deve essere considerata nel suo complesso e in rapporto con quella delle particelle vicine. Il carattere di insediamento è rilevabile innanzi tutto dalla vicinanza delle abitazioni e dalle infrastrutture presenti, ritenuto però che superfici periferiche, pur se già interessate da una certa attività edilizia, e aree inedificate con un'importanza autonoma rispetto al territorio circostante non costituiscono comparti già edificati in larga misura (cfr., sulla nozione, DTF 132 II 218 consid. 4, 122 II 455 consid. 6 e rinvii, in particolare DTF 121 II 417 consid. 5a; R DAT II-2002 n. 78; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 58 segg. ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, op. cit., n. 318-321). In concreto, come già peraltro rilevato dal TPT con sentenza 27 agosto 2004 (inc. n. 90.2002.89 consid. 7.1), il fondo della ricorrente, di notevoli dimensioni, fa parte di un ampio comprensorio completamente ineditato, situato oltre il centro abitato, che si estende dall'incrocio tra via _____ e via _____ spingendosi sino al nucleo di

_____ lungo un'ampia fascia di terreno contenuta tra via _____ e via _____ . Di conseguenza, esso non può essere considerato come ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza. 2.5.4. Oltre che estromesso dal territorio già edificato in larga misura, il mapp. _____ non era neppure necessario all'edificazione negli anni a venire giusta l'art. 15 lett. b LPT. Lo aveva già rilevato il TPT nella sentenza appena citata (consid. 2.5.1), con cui ha confermato la risoluzione governativa di approvazione del piano regolatore 2002, rilevando la necessità di escludere a priori ampliamenti della zona edificabile in generale e di promuovere dezonamenti (recte: non azzonamenti) laddove consentito dalla situazione insediativa, infrastrutturale e territoriale. Provvedimento, questo, che l'autorità competente ha giustificato con il chiaro sovradimensionamento delle zone edificabili in relazione ad una ipotesi di sviluppo realistica per i prossimi 10-15 anni. Non risulta infine che la ricorrente abbia affrontato spese rilevanti per urbanizzare il fondo. Con ogni evidenza non possono essere considerati tali eventuali contributi di miglioria versati al comune (cfr. STA 50.2006.8 del 12 settembre 2007, consid. 4.3). Nel 2009, dunque, l'insorgente né poteva contare concretamente sulla possibilità di edificare il fondo nell'immediato futuro, né aveva intrapreso, in tempo utile e non sospetto, qualsivoglia iniziativa in tal senso. 2.6. Se ne deve concludere che la porzione di 8'850 mq del mappale in causa non aveva oggettiva vocazione edilizia alla data determinante. 3. In tema di sacrificio particolare, basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer (vedi pure STF 1C_444/2008 del 2 giugno 2009 e 1A.191/2001 del 22 maggio 2002 - quest'ultima parzialmente pubblicata nella Praxis 2002, n. 166, p. 895 - nelle quali si conferma chiaramente che la nozione di sacrificio particolare non torna applicabile a casi di mancata attribuzione alla zona edificabile di fondi per i quali non sia dato un obbligo di inserirveli). D'altro canto, altri proprietari di fondi siti nel comprensorio di _____ e, addirittura, nel medesimo comparto del mappale in oggetto, hanno dovuto sopportare la medesima situazione cagionata dal contenimento della zona edificabile, ritenuta sovradimensionata dall'autorità di approvazione. La pianificazione del territorio, per la sua stessa natura, implica spesso l'adozione di misure per certi versi gravose, che tuttavia non infrangono precetti costituzionali se si fondano come nel caso di specie su criteri oggettivi e ragionevoli, riconducibili ad una corretta applicazione degli art. 1 e 3 LPT (Adelio Scolari , Commentario, Cadenazzo 1996, n. 161 ad art. 28 LALPT). Se ne deve dedurre, che anche sotto questo aspetto, nel 2009 la destinazione riservata alla part. _____ di _____ non ha generato un esproprio materiale suscettibile di tradursi nell'assegnazione dell'indennizzo rivendicato dalla ricorrente. 4.4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona fede, dedotto direttamente dall'art. 9 Cost., conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 125 I 209 consid. 2c, 122 II 113 consid. 3b/cc, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere,

agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (cfr. a questo proposito DTF 131 II 627 consid. 6.1, 129 II 361 consid. 7.1). Soddisfatte queste esigenze, il principio della buona fede prevale su quello della legalità, riservato il caso in cui un interesse pubblico preponderante impone l'applicazione della legge a scapito dell'interesse del privato al mantenimento degli impegni assunti dall'autorità. In quest'ultima evenienza, lo Stato risponde tuttavia del danno cagionato al cittadino deluso nelle proprie legittime aspettative (cfr. Adelio Scolari, *Diritto amministrativo*, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 616 segg. con rinvii; DTF 132 II 218 consid. 2.2, 125 II 431 consid. 6).

E. 4.2

Dall'esame della documentazione agli atti non emerge alcuna promessa o assicurazione data alla ricorrente da parte dell'autorità competente circa l'effettiva edificabilità del fondo o la concessione di qualsivoglia licenza di costruzione. Invero l'insorgente deduce - a torto - la violazione della buona fede da una personale interpretazione delle decisioni succedutesi nelle diverse procedure pianificatorie, edilizie ed espropriative, aventi per oggetto il fondo contestato. Tale conclusione non può tuttavia essere tutelata, non solo per tutti i motivi elencati nei precedenti considerandi, ma anche per il fatto che nessuna di queste risoluzioni ha mai garantito la concreta possibilità di edificare la porzione del mapp. _____ che qui ci occupa. Anzi, venuta meno la possibilità di costruire nel 1994 a cagione del mancato rilascio delle postulate licenze edilizie e perdurando questa situazione a seguito della successiva entrata in vigore della zona di pianificazione comunale, nonché del vuoto pianificatorio che ha interessato per alcuni anni il fondo in oggetto, nel 2009 nulla poteva indurre la RI 1 a credere che un'edificazione sarebbe stata realizzabile con grande probabilità in un avvenire prossimo o che la precedente collocazione in zona RAr4 della porzione contestata del mapp. _____ sarebbe perdurata nel tempo. In effetti, nessun proprietario può contare sul fatto che un determinato terreno resterà definitivamente nella zona edificabile o che le sue possibilità edificatorie rimarranno immutate (cfr., sull'argomento, Leimbacher, op. cit., pag. 21 e giurisprudenza ivi citata). In ogni caso, nemmeno risulta che la ricorrente abbia preso disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio, basandosi sulle conclusioni da lei - erroneamente - dedotte.

E. 4.3

Ne discende che, nel caso in esame, i suddetti requisiti (cfr. consid. 4.1.) non sono soddisfatti e, pertanto la censura non può trovare accoglimento. 5.5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. 5.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). Essa rifonderà inoltre al comune di _____, patrocinato da un legale, una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 4'000.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a suo carico. L'insorgente verserà al comune di _____ fr. 1'800.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente II vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.